



Regione Puglia

1  
Consiglio Regionale Puglia  
Atti Consiglio n. 185/A V Legislatura

D.D.L. N.45 DEL 28/12/1993

"Integrazioni e modifiche alla L.R. n.18 del 23/8/1993".



# REGIONE PUGLIA

2

## RELAZIONE

La legge regionale n. 18 del 23/08/93 ha posto le basi, mediante l'assunzione di alcune misure urgenti, per l'avvio di un processo di razionalizzazione ed uno snellimento delle procedure del sistema regionale di formazione professionale, provvedendo anche a sanare alcune discrasie del passato, nell'intendimento forte di porre chiarezza su ogni questione, in una prospettiva di rinnovamento e rilancio del settore.

Già il piano annuale di formazione 1993, reca i segni di tale razionalizzazione.

E' ora necessario apportare alcuni ulteriori perfezionamenti allo specifico quadro legislativo, affinché la programmazione e la realizzazione delle attività formative possano attuarsi in un quadro normativo sempre più certo ed aggiornato, anche rispetto a talune esigenze nel frattempo emerse, in attesa della riforma complessiva del settore, che si intende realizzare a breve.

Un rapido esame dell'articolato del disegno di legge consente di evidenziare come l'art. 1 risponda alla necessità di dare indirizzi unitari alla programmazione di tutte le attività formative da realizzare sul territorio regionale, allo scopo di meglio rispondere alle istanze del mondo produttivo, del mercato del lavoro e dell'utenza.



# REGIONE PUGLIA

3

- 2 -

A tal fine viene stabilito il principio che, d'ora in poi, contrariamente a quanto avvenuto per il passato, la programmazione annuale delle attività formative comprenda anche quella dei corsi cosiddetti "liberi", ovvero autonomamente finanziati dai rispettivi promotori, nello sforzo di garantire il massimo impegno programmatico della Regione.

L'art. 2 del disegno di legge risponde invece alle esigenze di adeguare la normativa regionale a quella nazionale, recentemente evolutasi, in particolare per quanto riguarda le prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di estetista. Ciò allo scopo di mettere l'istituto regionale nella condizione di realizzare gli adempimenti di propria competenza, provvedendo altresì ad individuare la copertura dei relativi, se pur limitati, oneri finanziari.

Gli artt. 3 e 4 dettano invece criteri di trasparenza per il riconoscimento delle attività formative avviate nell'anno 1993 da parte di aziende, nonché quelle avviate da enti pubblici, ponendo condizioni rigorose in ordine sia all'accertamento della regolarità del relativo svolgimento, che alla presentazione della rendicontazione ed alla verifica degli atti gestionali.

L'art. 5 prevede invece la possibilità di slittamento di due mesi della conclusione delle attività formative, fissata dalla L.R. n. 18/93



# REGIONE PUGLIA

- 3 -

h

al 30 aprile 1993. Con il presente disegno di legge si propone di fisarla al 30/06/1994, per consentire il completamento delle attività formative, soprattutto di lunga durata.

Diversamente, non raggiungendo tali attività la durata prevista dalle norme in vigore, non si potrebbe dar luogo al conseguimento della qualifica, del perfezionamento o della specializzazione, con conseguente disconoscimento della spesa.

Quanto innanzi é peraltro anche in coerenza con la decisione assunta nella seduta del Comitato nazionale di Sorveglianza del 16/11/93, che ha prorogato al 30/6/94 la conclusione delle attività formative del precedente Quadro Comunitario di Sostegno.

Lo stesso art. 5 prevede altresì la possibilità di conclusione entro il 31/12/1994 delle attività formative destinate a particolari tipi di utenza (quali i tossicodipendenti, i ristretti negli istituti di pena, i giovani interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria), in considerazione della specificità di tali attività ed in relazione ai tempi ed alle modalità di attuazione delle stesse, che devono essere rispondenti ai particolari bisogni dell'utenza ed alle esigenze organizzative dei particolari ambiti in cui esse si realizzano.

Infatti, i corsi riservati, ad esempio, a ristretti negli istituti di pena, realizzando una frequenza giornaliera di molto inferiore a quella dei corsi destinati alla normale utenza, raddoppiando, in pratica la durata, a parità di qualifica da conseguire, rispetto agli altri.

L'art. 6 rettifica, infine, semplicemente, alcuni articolo della



# REGIONE PUGLIA

5


- 4 -


L.R. 18/93, allo scopo di non determinare questioni interpretative, sempre di imbarazzante soluzione, o vuoti normativi.

L'art. 7 prevede, in conclusione, la copertura finanziaria degli oneri rivenienti dall'attuazione della legge, una volta approvata.



L'ASSESSORE  
(Avv. **Giulio STANO**)







# REGIONE PUGLIA

6

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA

L. R. N. 18 DEL 23/08/1993





# REGIONE PUGLIA

7

ART. 1

La programmazione delle attività di formazione professionale di cui all'art. 6 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 è estesa anche a quelle autonomamente finanziate da promotori pubblici e privati e previste dall'art. 20 della stessa legge regionale.



# REGIONE PUGLIA

8

## ART. 2

1. L'Assessore alla formazione professionale nomina la commissione d'esame prevista dall'art. 6, comma IV° della legge 4 gennaio 1990, numero 1, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, determinando la sede delle operazioni di esame, la data e la durata delle sedute.
2. Tale commissione è formata dai componenti indicati nell'art. 6, comma IV° della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ed è presieduta da un funzionario regionale con qualifica funzionale non inferiore alla .VI. }
3. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono previsti nei piani annuali di formazione professionale.

Q



# REGIONE PUGLIA

Q

ART. 3

La Regione riconosce le attività di formazione professionale avviate dalle aziende nell'anno 1993 con finanziamenti nazionali e comunitari e riconoscibili secondo le decisioni attuative della CEE, per le quali è stato accertato il regolare svolgimento ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

Le spese relative ai precedenti commi sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti che vengono presentati dalle aziende, fatte comunque salve le risultanze delle verifiche contabili operate sugli stessi dai competenti uffici regionali.

I pagamenti relativi saranno disposti ad intervenuta riscossione, da parte della Regione, dei fondi comunitari e statali.

La liquidazione degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta Regionale con apposito atto, previo attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica degli atti gestionali, da parte dei competenti uffici dell'Assessorato alla formazione professionale.

Q  
H/terz



# REGIONE PUGLIA

10

## ART. 4

La Regione riconosce, soltanto ai sensi e per gli effetti dello art. 25 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, le attività formative avviate da enti pubblici nell'anno 1993, con finanziamenti nazionali e comunitari e riconoscibili secondo le decisioni attuative della CEE, per le quali è stato accertato il regolare svolgimento ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.



# REGIONE PUGLIA

11

## ART. 5

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18

è sostituito dal seguente:

"Il piano di formazione professionale approvato con la deliberazione consiliare 19 luglio 1993 n. 253 comprende tutte le attività formative relative al periodo dal luglio 1993 al giugno 1994.

Le attività formative destinate ad utenze particolari (tossicodipendenti, ristetti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) possono proseguire fino al 31 dicembre 1994".



# REGIONE PUGLIA

12

## ART. 6

1. Al secondo comma dell'art. 2 della L.R. n. 18/93, dopo le parole "enti gestori convenzionati e delegati", è aggiunta la frase "nonchè della gestione diretta regionale".
2. Al primo comma dell'art. 4 della L.R. n. 18/93, la frase "tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno successivo" è sostituita con la frase "tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno".



# REGIONE PUGLIA

13 #

## ART. 7

Alla copertura degli oneri finanziari, rivenienti dall'attuazione della presente legge, si provvede:

- a) per quanto riguarda le spese conseguenti a quanto previsto all'art. 3, preventivate in Lit. 6.042.267.355, mediante imputazione, per Lit. 5.422.172.355, sul capitolo n. 0961010 del Bilancio regionale 1993 e, per Lit. 620.095.000, sul capitolo n. 0961012;
- b) per quanto riguarda le spese conseguenti a quanto previsto agli articoli 2 e 5, mediante utilizzo degli stanziamenti previsti ai capitoli del Bilancio regionale dell'anno 1993 e seguenti, relativi alla formazione professionale.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Trasmesso alla VI Commissione  
Consiliare il 5.1.94